

FOGLIO INFORMATIVO

Gestione Incassi SEPA Direct Debit (SDD) Core e B2B

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 [sito internet: www.sanfelicel1893.it e-mail: info@sanfelicel1893.it] iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Il servizio elettronico di incassi tramite addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD) è un incasso pre-autorizzato utilizzato generalmente per i pagamenti di natura ricorrente, come ad esempio le utenze (telefono, luce, gas, rate di un prestito), ma può essere utilizzato anche "spot" per il pagamento di fatture commerciali. Tale servizio consente al creditore di disporre incassi da addebitare sul conto corrente del debitore, aperto presso una Banca aderente al servizio SDD e situata in Italia o in uno qualsiasi dei paesi dell'Area SEPA.

Presupposto del servizio è la sottoscrizione da parte del debitore dell'autorizzazione all'addebito in conto presso il creditore (mandato).

Il cliente creditore invia le disposizioni di incasso alla Banca che provvede a inoltrarle alla Banca del debitore, la quale esegue l'addebito alla scadenza, dopo aver verificato la congruenza dell'addebito disposto con eventuali opzioni sottoscritte dal debitore all'atto della stipula del contratto.

L'SDD prevede due differenti schemi che variano **a seconda della tipologia di debitore**:

- **"SDD Core"**, che sostituisce il RID ordinario/Domiciliazione Pagamenti, si applica nei confronti di qualsiasi tipologia di pagatore, sia esso "consumatore", "microimpresa" o altro soggetto "non consumatore";
- **"SDD Business to Business (B2B)"**, che sostituisce il servizio di RID veloce, è applicabile esclusivamente se il pagatore assume la qualifica di "microimpresa" o altro soggetto "non consumatore".

Entrambi gli schemi operano esclusivamente in Euro e per ogni singola operazione deve essere fissata la data di scadenza. SDD Core e B2B si differenziano principalmente per la forma di utilizzo dei due strumenti di addebito diretto: per operazioni aperte a tutti è utilizzato lo schema Core, mentre nei rapporti business-to-business si può adottare lo schema B2B. La differenza principale consiste nell'impossibilità per il debitore nello schema B2B di esercitare il diritto al rimborso a fronte di operazioni autorizzate, come invece previsto nello schema Core.

Lo schema B2B, a differenza del Core, prevede l'obbligo per il PSP (prestatore del servizio di pagamento- tipicamente la banca) del debitore di raccogliere l'autorizzazione dal pagatore per dar corso all'addebito.

Una distinta di SDD B2B può essere presentata fino al giorno precedente al regolamento, mentre nello schema Core la scadenza per la presentazione è fissata a 5 giorni lavorativi precedenti al regolamento per la prima presentazione e a 2 giorni lavorativi precedenti al regolamento per le disposizioni successive.

Il debitore ha la possibilità di disporre il rifiuto dell'operazione di addebito fino al giorno precedente della scadenza convenuta.

L'addebito avviene alla scadenza nei limiti della disponibilità del conto corrente individuato dal codice IBAN che lo identifica, per cui viene eseguito salvo buon fine ("sbf"). Se la scadenza cade in un giorno non operativo il pagamento viene eseguito il primo giorno operativo successivo.

Per gli addebiti in esecuzione del servizio SDD non è previsto l'invio della contabile.

Il debitore può stabilire limiti di importo massimo addebitabile, limitazioni sui creditori da cui accettare addebiti, blocco totale degli addebiti SDD.

Il debitore può inoltre disattivare (revoca) il servizio in qualsiasi momento, questo comporterà che i successivi addebiti per quel mandato verranno respinti.

Qualora il creditore non esegua addebiti per oltre 36 mesi, il mandato può venire disattivato.

Almeno 14 giorni di calendario prima della data di scadenza, salvo diversi accordi tra le parti, il Creditore è tenuto ad informare il Debitore dell'importo e della data di scadenza relativi alla disposizione di incasso (prenotifica).

Il creditore viene identificato dal debitore e dalla sua Banca da un codice, detto "Codice Identificativo del Creditore" ("Creditor Identifier"), inoltra le presentazioni di SDD via canale telematico utilizzando il formato XML CBI (secondo gli standard ISO 20022).

Nel caso in cui dovesse riscontrare disposizioni di addebito non autorizzate, i termini per esercitare il diritto di rimborso dell'importo addebitato sono:

- entro e non oltre 8 settimane dalla data contabile di un addebito diretto SEPA Core, senza revoca del relativo mandato (in caso di contestazione del singolo addebito);
- lo schema B2B non prevede diritto al rimborso.
- entro 13 mesi dalla data contabile di un addebito diretto SEPA Core, sia B2B, in caso di contestazione del relativo mandato, qualora sia dimostrato che lo stesso non è stato autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Il pagatore, se classificato come consumatore, può avvalersi di specifiche forme di tutela, impartendo apposite istruzioni al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento finalizzate a:

- limitare ad un determinato importo e/o ad una determinata periodicità l'addebito diretto;
- bloccare ogni addebito diretto sul proprio conto, ovvero bloccare o autorizzare addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari preventivamente individuati.

Eventuali vincoli o limitazioni presenti nelle attuali deleghe rilasciate nell'ambito del Servizio Domiciliazioni pagamenti (es. limiti di importo o numero di addebiti) saranno automaticamente trasferiti nei mandati SDD, e caratterizzeranno la singola autorizzazione migrata agli schemi SEPA.

Considerato che non è previsto il diritto al rimborso e che l'ammontare degli importi implicati è potenzialmente elevato, la Banca del Debitore ha l'obbligo di ottenere dal debitore conferma dei dati del Mandato B2B ricevuti insieme alla prima Disposizione di incasso, prima di addebitare il conto.

Relativamente al servizio di addebito diretto Sepa B2B, applicabile al solo cliente pagatore non consumatore, il meccanismo di funzionamento dell'addebito diretto SEPA B2B prevede che, per le nuove autorizzazioni di addebito diretto SDD B2B rilasciate ai beneficiari/aziende creditrici, sia richiesto anche al primo addebito relativo al nuovo mandato confermandolo alla nostra Banca, per iscritto o con altro mezzo concordato con la Banca stessa. Nel caso di mancata autorizzazione entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito SEPA. Pertanto, in caso di rilascio ad un'azienda creditrice di un nuovo mandato di addebito diretto SEPA B2B, il debitore è chiamato ad assicurarsi che l'autorizzazione all'addebito giunga presso la sua filiale al più tardi il giorno lavorativo precedente la scadenza del primo pagamento, in mancanza di tale autorizzazione la Banca non darà seguito alle richieste di addebito sul nuovo mandato.

Le deleghe già in essere verranno automaticamente convertite in mandati SDD, senza che sia necessaria una nuova sottoscrizione. Sarà direttamente il beneficiario dei pagamenti, come ad esempio il fornitore di energia elettrica, ad informare il debitore con almeno 30 giorni di anticipo (e comunque entro la fine del 2013) dell'effettivo passaggio al nuovo servizio.

Principali rischi

I rischi connessi al servizio SDD sono legati all'addebito senza l'autorizzazione del debitore, all'addebito di importi diversi da quelli attesi e all'errata indicazione delle coordinate IBAN per l'addebito.

Il debitore può dare istruzioni alla propria banca di non accettare alcun addebito della specie per uno specifico debitore o per tutti gli SDD se la banca offre questo servizio. Qualora l'importo addebitato sia difforme da quanto previsto il debitore di un SDD Core può richiedere il rimborso entro otto settimane dalla scadenza delle disposizione. Qualora l'addebito sia stato effettuato senza che il debitore avesse concesso il mandato al creditore, indipendentemente se SDD Core o B2B, ha diritto al rimborso fino a 13 mesi dalla scadenza delle disposizione.

Il debitore di un SDD ha la possibilità di revocare, dandone ordine alla sua banca entro la giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi, l'ordine di pagamento della singola disposizione SDD.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Condizioni Direct Debit B2B dopo incasso

- Commissioni di presentazione	3,50 €
- Commissioni di presentazione effetti ns.sportelli	5,30 €
- Commissioni di presentazione effetti altri istituti	5,30 €
- Commissioni di impagato PEDD ns. sportelli	9,50 €
- Commissioni di impagato PEDD effetti altri istituti	9,50 €
- Storno originato dal creditore (reversal) di addebito diretto	1,00 €
- Commissioni R4C (Request for Cancellation) per singolo PEDD	1,00 €

Condizioni Direct Debit Core dopo incasso

- Commissioni di presentazione	3,50 €
- Commissioni di presentazione effetti ns.sportelli	5,30 €
- Commissioni di presentazione effetti altri istituti	5,30 €
- Commissioni di impagato PEDD ns. sportelli	9,50 €
- Commissioni di impagato PEDD effetti altri istituti	9,50 €
- Storno originato dal creditore (reversal) di addebito diretto	1,00 €
- Commissioni R4C (Request for Cancellation) per singolo PEDD	1,00 €

Condizioni Direct Debit Core salvo buon fine

- Commissioni di presentazione	0,00 €
- Commissioni di presentazione effetti ns.sportelli	0,00 €
- Commissioni di presentazione effetti altri istituti	0,00 €
- Commissioni di impagato PEDD ns. sportelli	9,00 €
- Commissioni di impagato PEDD effetti altri istituti	9,00 €
- Storno originato dal creditore (reversal) di addebito diretto	1,00 €
- Commissioni R4C (Request for Cancellation) per singolo PEDD	1,00 €

Condizioni Direct Debit B2B salvo buon fine

- Commissioni di presentazione	0,00 €
- Commissioni di presentazione effetti ns.sportelli	0,00 €
- Commissioni di presentazione effetti altri istituti	0,00 €
- Commissioni di impagato PEDD ns. sportelli	9,00 €
- Commissioni di impagato PEDD effetti altri istituti	9,00 €
- Storno originato dal creditore (reversal) di addebito diretto	1,00 €
- Commissioni R4C (Request for Cancellation) per singolo PEDD	1,00 €

Altre commissioni d'incasso - servizio SEDA

- SEDA gestione mandati attivi rilasciati c/o Beneficiario	0,14 €
- SEDA gestione / conservazione mandati attivi rilasciati c/o Banca	0,26 €

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

I reclami vanno inviati all'Ufficio Legale e Contenzioso della Banca al seguente indirizzo:

SANFELICE 1893 Banca Popolare
Ufficio Legale e Contenzioso
Piazza G. Matteotti, 23
41038 San Felice sul Panaro (MO)

Oppure possono essere trasmessi alla Banca tramite:

- **sito web** della Banca www.sanfelicel1893.it alla sezione Reclami;
- **FAX** al numero 0535-83112;
- **e-mail** o **Posta Elettronica Certificata** ("PEC") all'indirizzo direzione@pec.sanfelicel1893.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;

- in alternativa al ricorso all'ABF, il Cliente può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente documento o del contratto di apertura di credito stipulato con la Banca deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge – preventivamente rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto sopra previsto. Ai fini dell'esperienza della procedura di mediazione, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it e da inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria e/o di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO

Cliente Consumatore

Persona Fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla direttiva europea denominata Payment Services Directive (PSD), agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale e professionale.

Cliente al dettaglio

Categoria all'interno della quale sono incluse le "persone fisiche che svolgono attività professionale e o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Cliente non Consumatore	Sono i clienti che non rientrano nelle categorie precedenti
R.I.D.	Commerciale (domiciliazione bancarie nei confronti di esercizi commerciali per il pagamento dei beni), utenze (domiciliazioni bancarie nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, telecomunicazioni), veloce (domiciliazioni bancarie con termini temporali di esecuzione brevi): ordine permanente del debitore di addebitare il proprio conto corrente presso la banca.
SDD	Addebito diretto SEPA (Sepa Direct Debit). Incasso di crediti sulla base di un mandato di addebito diretto che il debitore ha concesso al creditore. Lo strumento può raggiungere tutta l'area SEPA.
SDD CORE	Addebito diretto utilizzabile dal creditore nei confronti sia di debitori consumatori che non consumatori. Ammette il rimborso dopo il pagamento se ne ricorrono i presupposti.
SDD B2B	Addebito diretto utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che rivestono la qualifica di non consumatori o di micro-imprese. Non ammette il rimborso dopo il pagamento.
PEDD	Pan European Direct Debit (equivale al SDD utilizzabile in tutta l'area SEPA)
SEDA	<p>Il servizio SEDA è un servizio opzionale aggiuntivo degli schemi di addebito diretto Sepa definito dalla comunità bancaria italiana che consiste nello scambio fra l'azienda creditrice e la Banca del debitore, attraverso la Banca di Allineamento, di flussi elettronici relativi alle informazioni contenute nei mandati Sepa. Il servizio Sepa offre funzionalità analoghe a quelle oggi previste dall'Allineamento Elettronico Archivi.</p> <p>L'azienda Creditrice potrà utilizzare il prodotto con modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base: l'invio dei flussi di allineamento SEDA consente al creditore di ricevere un riscontro elettronico dalla Banca del debitore sui dati dei mandati raccolti e sulla validità degli stessi; • Avanzato: il creditore demanda la gestione del mandato alla Banca del debitore. Il debitore consegna alla propria banca il mandato e quest'ultima di farà carico di de materializzare e conservare i mandati.
SEPA	Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area), che ha l'obiettivo di consentire l'esecuzione dei pagamenti al dettaglio nella moneta unica in tutta l'area dell'euro. Vi aderiscono anche i paesi UE ed EFTA.
Ordine scartato (Return)	E' una disposizione di incasso scartata dal PSP del debitore nei 5 giorni operativi successivi al regolamento, per cause tecniche (IBAN errato, presenza di blocchi dispositivi sul conto).
Ordine revocato (Refusal)	E' una richiesta presentata prima del regolamento dal debitore, il quale per qualsiasi motivo chiede al proprio PSP di non pagare la disposizione di incasso.
Ordine respinto (Reject)	E' una disposizione di incasso scartata, prima del regolamento, per ragioni tecniche rilevate dal PSP del creditore o dal PSP del debitore, o per altre cause tecniche (es. conto chiuso, blocco agli addebiti diretti).

Ordine di riaccredito (Reversal)

E' una richiesta di rimborso disposta dal creditore a favore del soggetto debitore, nei 2 giorni operativi successivi all' intervenuto regolamento, a fronte di una disposizione di errato addebito.

Ordine di Rimborso (Refund)

Richiesta del Debitore per ottenere la restituzione di una somma dopo che è già stata addebitata

PSP

Prestatore del servizio di pagamento – tipicamente la banca